

DIPARTIMENTO: AGRICOLTURA – DPD

SERVIZIO: Supporto Tecnico all’Agricoltura – DPD 023

UFFICIO: Osservatorio Faunistico Regionale

L'Estensore
Dr. Franco Recchia

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr. Franco Recchia

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Vacante

(firma)

La Direttrice Regionale
Dott.ssa Elena Sico

(firma)

Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente

(firma)


Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(FIRMA)



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l’intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	□	□
2. CAMPITELLI Nicola	■	■
3. FEBBO Mauro	□	□
4. FIORETTI Piero	□	□
5. LIRIS Guido Quintino	□	□
6. VERI’ Nicoletta	□	□

Svolge le funzioni di Segretario

Oggetto: Adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) - art. 10 L. 157/92 – art. 12 L.R. 10/04.

LA GIUNTA:

VISTE:

- la L.157/1992 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” emanata in recepimento della Direttiva Uccelli n. 79/409/CEE del 1979 e ss.mm.ed ii.;
- la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., “*Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente*”;

DATO ATTO CHE:

- l’art. 12 della L.R. 10/04 così dispone: “1. *La Regione, verificata la compatibilità dei piani faunistico-venatori Provinciali con gli indirizzi di cui all'art. 9, li coordina nell'ambito del piano faunistico-venatorio regionale. 2. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale ed ha validità quinquennale. Può essere aggiornato anche prima della scadenza, qualora le situazioni faunistiche e ambientali, sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni, la Regione può invitare le Province ad aggiornare il proprio piano faunistico-venatorio, qualora la situazione ambientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.*”;

- in applicazione della L.R. n. 32/2015 le funzioni in materia venatoria, già esercitate dalle Province, sono state riassunte nell'alveo delle competenze regionali;
- con la deliberazione n. 670 del 20.10.2016 la Giunta Regionale ha recepito gli accordi bilaterali Regione-Province relativi, altresì, alle funzioni in materia di caccia;

CONSIDERATO CHE si rende necessario dotarsi di un unico strumento di pianificazione faunistica e venatoria;

DATO ATTO che l'art. 7 della L.157/92 prevede che l'ISPRA:

- operi quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza dello Stato, Regioni e Province, anche ai del supporto per la predisposizione dei piani regionali;
- abbia il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiare lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale;
- collabori con lo Stato, le Regioni e con gli Enti da questi delegati, alle attività di conservazione e gestione della fauna selvatica, ivi compresi i programmi di reintroduzione della fauna medesima;

ATTESO che:

- la Giunta regionale, con la deliberazione n. 875/2016, ha autorizzato la collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) per la redazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale e ha approvato il relativo schema di convenzione;
- in data 21.02.2017 la Regione e ISPRA hanno sottoscritto la convenzione avente per oggetto la redazione del PFVR;
- con la determinazione DPD023/74 dell'11/05/2017, è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e sono state individuate per la procedura VAS, le seguenti autorità:
 - Giunta Regionale - Autorità procedente;
 - Servizio Valutazione Ambientale – Autorità competente;
 - Servizio Presidi tecnici di supporto all'Agricoltura – Soggetto Proponente.
- la DGR 898/2018, nel prendere atto del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e del rapporto ambientale, ha dato avvio alla fase di consultazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, edizione speciale n. 26 del 13 febbraio 2019 è stata pubblicata la richiamata DGR n. 898/2018 ed è stata avviata la fase di consultazione;
- la fase di consultazione del PRFV, si è conclusa in data 14/04/2019 e durante il periodo di pubblicazione sono pervenute 24 osservazioni;
- il soggetto proponente, in collaborazione con l'Autorità Competente per la VAS, ha elaborato il documento recante le controdeduzioni alle osservazioni pervenute (**allegato 1**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il suddetto documento è stato trasmesso all'autorità competente con nota prot 0239740/20 del 06.08.2020;
- l'autorità competente con la determinazione DPC 002/20 del 10.08.2020 ha espresso parere motivato, con esito favorevole, della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio Regionale, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 152/06 e ss.mm. (**all. 4**) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- con la nota prot. 295239/18, del 25/10/2018 è stata trasmesso, al Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale, lo studio di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, per l'acquisizione del giudizio del CCRVIA;

- in data 04.08.2020 il Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione d'impatto ambientale (CCRVIA) ha espresso il giudizio n.3226 sulla VINCA al PFVR (**all. 2**) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il PFVR (**all.3**) e il Rapporto Ambientale (**all.5**), quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, sono stati aggiornati in riferimento al documento recante le controdeduzioni alle osservazioni (**all. 1**) e al giudizio VINCA (**all.2**);

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 10 della L. n. 152/1997 il Piano faunistico venatorio comprende le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, di cui al comma 8, lettere a) e b);
- il comma 13 della suddetta disposizione normativa prevede che la deliberazione che determina il perimetro di dette zone sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati;
- con riferimento all'obbligo di notifica della richiamata deliberazione, la L.R. n. 10/2004, all'articolo 1, comma 5, dispone che di detta deliberazione sia data notizia ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 14 della L. n. 157/1992, qualora nei successivi sessanta giorni dalla notifica della deliberazione recante la determinazione del perimetro relativo alle suindicate zone sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, le medesime zone non possono essere istituite;
- il Piano Faunistico Venatorio Regionale, di cui **all'allegato 3** quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prevede zone di ripopolamento e cattura e oasi di protezione per le quali occorre attivare il procedimento di cui all'articolo 10, commi 13 e 14 della L. n. 157/1992;

RITENUTO NECESSARIO:

- stabilire che il Dipartimento Agricoltura, attraverso il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo, dopo l'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale da parte del Consiglio regionale, curi il procedimento di cui al menzionato articolo 10, commi 13 e 14 della L. n. 157/1992;
- disporre che per le oasi di protezione e per le zone di ripopolamento e cattura, riportate nel Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui all'**Allegato 3**, operi condizione sospensiva ai fini della loro istituzione, nelle more del decorso del termine dei sessanta giorni previsti dal comma 14 dell'articolo 10 della L. n. 157/1992;
- stabilire che, qualora fosse presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi che costituiscono almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona interessata sarà da intendersi come non istituita;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- la Direttrice del Dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto, attraverso la sottoscrizione della stessa, nel rispetto degli articoli 23 e 24 della LR 77/1999;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **DI ADOTTARE** il Piano Faunistico Venatorio 2020-2024, di cui all'**allegato 3** che costituisce

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **DI PROPORRE** la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai fini dell'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- **DI STABILIRE** che il Dipartimento Agricoltura, attraverso il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo, dopo l'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale da parte del Consiglio regionale, curi il procedimento di cui al menzionato articolo 10, commi 13 e 14 della L. n. 157/1992;
- **DI DISPORRE** che per le oasi di protezione e per le zone di ripopolamento e cattura, riportate nel Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui all'**Allegato 3**, operi condizione sospensiva ai fini della loro istituzione, nelle more del decorso del termine dei sessanta giorni previsti dal comma 14 dell'articolo 10 della L. n. 157/1992;
- **DI STABILIRE** che, qualora fosse presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi che costituiscono almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona interessata sarà da intendersi come non istituita;
- **DI STABILIRE**, altresì, che il Dipartimento Agricoltura, attraverso il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo, curi gli adempimenti conseguenti all'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale da parte del Consiglio regionale.
- **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito istituzionale regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia> e sul BURA della Regione, versione telematica.

Allegati:

- 1** documento di controdeduzioni alle osservazioni pervenute per la procedura VAS;
- 2** giudizio VINCA;
- 3** PFVR;
- 4** parere motivato dell'Autorità Competente della procedura VAS;
- 5** rapporto ambientale.